

ORDINE DEI MEDICI VETERINARI

PROVINCIA DI BARI

Oggetto: considerazioni in merito alle disposizioni date nella nota regionale, prot. 14.044 del 13/08/10, riguardante le procedure di campionamento previste per gli alimenti deperibili che abbiano una vita commerciale inferiore a dieci giorni.

Preg.mi Colleghi,

vi segnalo il mio disaccordo, condiviso in sede di Consiglio, su una parte della nota regionale del 13.08.10 (prot. 14.044) riguardante il campionamento di prodotti alimentari deteriorabili.

In detta circolare si invitano i destinatari a considerare gli alimenti, che abbiano una vita commerciale e quindi una conservabilità inferiore a 10 giorni, come prodotti soggetti a campionamenti per analisi microbiologiche da eseguirsi con analisi uniche ed irripetibili.

Ritengo che questa comunicazione sia assolutamente impropria poiché contrasta nettamente con quanto previsto dal D.M. 16/12/93 (*individuazione delle sostanze alimentari deteriorabili alle quali si applica il regime di controlli microbiologici ufficiali*). In essa infatti, per definirne la deperibilità al fine del regime analitico da individuare per l'eventuale revisione delle analisi, non si fa mai riferimento alla vita commerciale del prodotto. Unicamente per i prodotti deperibili si dispone che la revisione d'analisi, per il solo parametro difforme, venga fatta sulla seconda aliquota entro un tempo commisurato alle caratteristiche di deteriorabilità e previa salvaguardia delle dovute garanzie per le parti interessate.

Nel merito, le argomentazioni tecniche che rendono immotivata la su menzionata indicazione regionale sono le seguenti:

- 1) In base al Reg. CE 2073/05 e sue evoluzioni, i parametri di cui si discute sono criteri microbiologici obbligatori. Pertanto, lì dove si dovessero rilevare irregolarità, la revisione si può e si deve fare nel rispetto della stretta tempistica imposta dal 123/93. Questo anche se la data di scadenza commerciale sia già trascorsa e considerato che il germe patogeno (criterio obbligatorio) NON doveva e NON deve comunque esserci indipendentemente dalla edibilità commerciale dell'alimento.
- 2) Alla regola enunciata possiamo aggiungere valutazioni e quindi discutere se il germe patogeno non debba esserci in assoluto o ne sia "tollerata" una certa carica microbica. Ci si riferisce ai soli due casi possibili e pertanto a:

- *Listeria monocytogenes* (conta). Il criterio quantitativo si applica solo se il produttore è in grado di dimostrare, con soddisfazione dell'autorità competente che, nel prodotto che costituisce terreno favorevole per la crescita, il suo limite di 100 ufc/g non supererà, durante il periodo di conservabilità, la soglia limite. Questa capacità dimostrativa, basata su evidenze scientifiche, deve essere dimostrata tanto in sede di revisione quanto agli organi della A.S.L. Diversamente, la sola presenza di *Listeria monocytogenes* in 25 g di prodotto, è sufficiente per ipotizzare la violazione della legge 283/62. Interpretazione condivisa anche dalla nota ministeriale prot. 30773 – P – 29/10/2008 ove si dice che in caso di mancata dimostrazione il laboratorio applicherà il criterio qualitativo (assenza in 25 g).

- *Escherichia coli* (conta nei mitili). L'argomento è stato dibattuto in passato a seguito della circolare ministeriale che invitava a considerare questa prova come unica ed irripetibile. Essa fu ampiamente contestata tanto da non trovare, a quanto mi risulta vasta applicazione (si applica solo nel caso di importazioni da paesi comunitari a seguito di campionamenti disposti dall'UVAC). Anche in questo caso la revisione si può fare a condizione che i mitili siano vivi e vitali. Nella nostra esperienza, quest'ultima eventualità, si è realizzata una sola volta e della cosa fu fatta dettagliata relazione al capo servizio della A.S.L. competente. Forse in quell'occasione non vi erano le condizioni per avviare un procedimento penale, sicuramente invece ve ne sono, a mio giudizio, per disporre una revisione delle procedure di autocontrollo e/o intensificare i controlli sull'impianto di depurazione o sulla distribuzione o sulla conservazione del prodotto e questo in base al momento della catena distributiva in cui si era operato il campionamento.

Ribadendo che il D.M. 16/12/93 ed il D.vo 03/03/93 n. 123 sono preminenti su altre indicazioni di grado più basso se queste ultime sono in antitesi con le prime, ne deriva che le figure preposte sono tenute a rispettarle. I risultati analitici costituiscono quindi un dato oggettivo le cui valutazioni conseguenti sono rinviate alla competenza di coloro che ne hanno il definitivo ed ultimo compito e quindi anche all'Autorità Giudiziaria.

Mi preme inoltre riportare quanto scritto sull'argomento dall'avv. Alfredo Montagna, in qualità di sostituto procuratore generale della Corte di Cassazione, in un articolo pubblicato sulla rivista tecnico-giuridica "Alimenta" (n. 11/12, anno XVII, 2009): *"..... La non parificabilità dell'analisi unica, anche se garantita, alla ripetizione dell'analisi è determinata anche dal fatto che in quest'ultima ipotesi si verificherebbero evidenti ed illogiche disparità di trattamento tra gli interessati a seconda della loro diversa capacità economica. Ed infatti, nel caso di un'unica analisi, sia pure garantita, una qualsiasi azienda del settore, per potersi pienamente difendere, sarebbe costretta ad inviare un proprio consulente o un tecnico presso tutti i laboratori italiani per assistere a tutte le innumerevoli analisi microbiologiche di routine, con evidenti elevati costi economici non da tutte le aziende sopportabili. Queste le ragioni per riaffermare il ruolo guida dello Stato e per*

escludere un allargamento a campi che attengono ai principi fondamentali della potestà legislativa delle regioni.....”

Le argomentazioni fin qui riportate sono naturalmente state trasmesse tanto ai dirigenti regionali interessati, nei confronti dei quali ribadiamo comunque la massima stima e ne riconosciamo l'indubbia professionalità pur non condividendo la circolare in oggetto, quanto all'organo politico.

Alla luce di quanto esposto, indipendentemente dal principio di illegittimità di quella parte dell'atto regionale, considerando il danno che i professionisti iscritti all'albo che sviluppano la loro attività professionale come consulenti di parte per conto di ditte alimentari avrebbero dall'applicazione dell'impropria indicazione, abbiamo inutilmente chiesto una parziale correzione della circolare regionale. A fronte di questa richiesta ci è infatti stata trasmessa una nota con delle contro deduzioni che, dopo specifica autorizzazione, riporto di seguito alla presente. Il tutto affinché le argomentazioni degli uni e degli altri siano chiare.

Cordiali saluti.

Bari, lì 18 gennaio 2011

Il presidente

Dr Cosimo Oscar Montagna